ALLEGATO A

Reg. CE del Consiglio 491/2009 del 25 maggio 2009 Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23 dicembre 2009 n. 9258

Disposizioni regionali attuative della misura "VENDEMMIA VERDE"

Indice

PREMESSA	3
1. DEFINIZIONI	
2. LA FILIERA VITIVINICOLA DELLA REGIONE CAMPANIA	4
3. DISPOSIZIONI GENERALI E FONTI NORMATIVE	6
4. DOTAZIONE FINANZIARIA	
5. SOGGETTI BENEFICIARI	6
6. DESCRIZIONE DELLA MISURA	
6.1 CONDIZIONI DI ATTUAZIONE	7
7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	
8. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE	
9. PAGAMENTO DELL'AIUTO	
10. CONTROLLI	
11. CONDIZIONALITA'	
12. DEMARCAZIONE CON PSR	
13. CLAUSOLA COMPROMISSORIA	13
14. NORME FINALI	13

PREMESSA

Il vino rappresenta il 5% del valore totale della produzione agricola comunitaria e la sua qualità gode di fama mondiale. Per questo, periodicamente, l'organizzazione comune di mercato di questo settore è oggetto di modifica ed aggiustamenti da parte della UE al fine di adeguare i provvedimenti normativi alle esigenze del mercato.

La nuova riforma dell'OCM di settore, entrata in vigore il 1° agosto 2008 a seguito dell'emanazione del regolamento (CE) n. 479 del Consiglio del 29 aprile 2008, prevede un finanziamento annuo di circa 1,3 miliardi di euro per aiutare il comparto ma, contemporaneamente, la Comunità spende circa 500 milioni di euro per eliminare le eccedenze.

Il regolamento CE n. 479/2008 ha previsto, tra l'altro, che ogni Stato membro si doti di un Programma Nazionale di Sostegno, con lo scopo di "finanziare misure specifiche di sostegno al settore vitivinicolo".

Il Programma Nazionale di Sostegno (PNS) per il settore del vino, predisposto sulla base dell'accordo intervenuto nel corso della riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo 2008, è stato inviato dal MIPAAF alla Commissione UE il 30 giugno 2008 ed è entrato in applicazione il 30 settembre 2008, ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 2 del Reg. CE n. 479/2008.

Tra le misure previste nel PNS, particolare importanza riveste la vendemmia verde poiché, trattandosi in pratica di una misura di mercato, consente di riequilibrare un mercato risultato alquanto appesantito nelle ultime campagne.

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente testo si intende per:

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.

AGEA Coordinamento: svolge le funzioni di coordinamento degli Organismi Pagatori.

AGEA Organismo pagatore: svolge le funzioni di gestione e pagamento degli aiuti comunitari.

Campagna viticola: la campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e conclusione il 31 luglio dell'anno successivo.

Conduttore: persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola nella azienda nella quale viene effettuato l'intervento di vendemmia verde e della quale ne dispone a titolo legittimo.

Fascicolo Aziendale: è il documento costituito ai sensi del D.P.R. 503/1999 e del D.Lgs. 99/2004. La costituzione del Fascicolo aziendale consente la visione globale dell'azienda

come insieme delle unità produttive gestite dall'agricoltore e si inquadra nel contesto della semplificazione della documentazione amministrativa, il cui fine è quello di "snellire" i procedimenti di controllo connessi all'erogazione dei pagamenti.

Ministero: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali - Direzione generale delle politiche Comunitarie e Internazionali di mercato.

Organismo pagatore: Organismo pagatore riconosciuto dal Ministero ai sensi del Reg. CE n. 885/2006.

Potenziale produttivo viticolo aziendale: le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti.

PSR: programma di sviluppo rurale 2007/2013.

PNS: Programma Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo.

Regolamento: Regolamento CE n. 555/2008.

Superficie vitata ai fini dell'aiuto: superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari, ai sensi dell'articolo 75 del Reg. CE n. 555/2008.

Unità vitata: superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per caratteristiche (titolo di possesso, anno d'impianto, sesto d'impianto, destinazione produttiva, forma di allevamento, irrigazione, consociazione, vitigno prevalente - 85% della composizione ampelografica).

Vino a D.O.: vino con Denominazione di Origine.

Vino a I.G.: vino con Indicazione Geografica.

2. LA FILIERA VITIVINICOLA DELLA REGIONE CAMPANIA

La contribuzione regionale alla produzione nazionale è piuttosto importante, con la presenza di molti marchi a denominazione d'origine.

Allo stato attuale, grazie alla riqualificazione produttiva degli ultimi anni, si contano in regione tre DOCG, diciassette DOC, con oltre settanta tipologie, e nove IGT. Va segnalato, tuttavia, che al 2006 (dati Istat) la produzione di vini comuni da tavola rappresenta, in Campania, il 74,2% del totale, mentre la media italiana è pari al 41,9%.

In linea con la presenza di produzioni vitivinicole d'alta qualità si riscontra la presenza discreta di aziende con marchio proprio riconosciuto a livello nazionale ed internazionale o, seppure di ridotte dimensioni, presenti in nicchie di qualità sui mercati regionali.

Nella maggioranza dei casi, però, permangono, nell'anello della filiera a monte, realtà aziendali di piccola dimensione, caratterizzate da una scarsa organizzazione interna e da una bassa capacità di approntare strategie competitive vincenti.

In particolare, sotto l'aspetto qualitativo ed organizzativo, le aree produttive si presentano differenziate.

4

Nella provincia di Salerno sono ancora molte le aziende che rimangono su produzioni di vini comuni prodotti con uve di vitigni di provenienza extraregionale e, pur in presenza di produzioni viticole autoctone di pregio, non vengono sfruttate a pieno le opportunità derivanti dalla valorizzazione produttiva locale.

Le aree interne, nelle province di Avellino e di Benevento, rimangono quelle con maggiore vocazione viticola di qualità, e con maggiori capacità organizzative (interne all'azienda e/o attraverso forme associative per l'integrazione verticale ed orizzontale) per affrontare il mercato e per competere con altri produttori nazionali ed internazionali.

Le aree costiere del Napoletano (Campi Flegrei, Vesuviano, Penisola Sorrentina e Isole di Capri ed Ischia), presentano anch'esse delle produzioni viticole di rinomata qualità ma soffrono di estensioni fondiarie limitate e, conseguentemente, di un basso potenziale produttivo.

Anche nella provincia di Caserta ci sono produzioni viticole tipiche e di buona qualità, ma ugualmente le produzioni sono limitate e la tendenza alla riqualificazione varietale è più recente rispetto ai processi avviati nelle province di Benevento e di Avellino.

In definitiva, la filiera vitivinicola risulta caratterizzata da una struttura polarizzata. Da una parte, poche grandi aziende o associazioni di produttori e di trasformazione che collocano con un proprio marchio i loro prodotti sui mercati nazionali ed internazionali, hanno un buon rapporto con la GDO e presentano una capacità gestionale che le consente di affrontare in maniera appropriata le sfide di mercato. Dall'altra, ci sono una miriade di piccole aziende agricole, poco collegate con la GDO a causa della debolezza strutturale, con una cultura imprenditoriale scarsamente orientata al mercato e verso forme d'associazionismo. Carenze che impediscono di valorizzare e promuovere il prodotto in modo più incisivo e diretto ed assicurargli un posizionamento più competitivo rispetto ai prodotti concorrenti.

In Campania si producono circa 1.7 milioni di ettolitri di vino all'anno su quasi 26 mila ettari di vigneto, il che corrisponde a una resa di circa 87q/ha, poco meno della media nazionale.

La Campania e' una regione che nel 2008 ha fatto segnare una crescita della produzione del 7% rispetto al 2007, marginalmente inferiore alla media storica. La produzione mostra incoraggianti segni di miglioramento: il bilanciamento rossi-bianchi e' stabile da ormai 4 anni, segno che le vendemmie sono prevedibili e la vigna e' "stabilizzata".

In secondo luogo, aumenta la proporzione dei vini DOC/DOCG e dei vini IGT a discapito dei vini da tavola, che sono scesi dal 2005 al 2008 dal 76% al 68% del totale della produzione.

La Campania è una regione di media importanza nel panorama vinicolo italiano, essendo la nona regione con un peso del 4% sul totale della produzione nazionale e di poco meno del 2% dei vini DOC.

La misura della vendemmia verde mira ad intervenire principalmente su alcune varietà di uve al fine di riequilibrare il mercato anche nella considerazione che nelle ultime due campagne, le uve di aglianico, falanghina, piedirosso, trebbiano, malvasia hanno subito drastici cali di prezzo con riduzione dei redditi agricoli.

3. DISPOSIZIONI GENERALI E FONTI NORMATIVE

Il Regolamento CE n. 1234 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal Reg. CE n. 491 del Consiglio, del 25 maggio 2009, prevede all'articolo 103 novodecies la misura della vendemmia verde.

Il Regolamento CE n. 555 della Commissione, del 28 maggio 2008 al Titolo II, Capo II, Sezione 3, articoli 11, 12, 13 e 14 prevede le modalità applicative della misura della vendemmia verde.

In attuazione di tale misura, il Ministero delle Politiche Agricole ha emanato il Decreto Ministeriale n. 9258 del 23 dicembre 2009 recante disposizioni attuative in ordine alla misura della vendemmia verde.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria assegnata alla Regione Campania, per la campagna 2010/2011 è pari ad € 1.206.000,00. Tale assegnazione potrà essere eventualmente integrata a seguito di rimodulazione da parte del Ministero e/o con risorse provenienti da altre misure previste dall'OCM vino nell'ambito della flessibilità prevista dal PNS.

5. SOGGETTI BENEFICIARI

Potranno accedere ai benefici previsti dal presente bando i conduttori di aziende viticole siano essi imprenditori agricoli singoli o associati.

Per conduttore si intende la persona fisica o giuridica, in regola con le norme vigenti in materia di potenziale viticolo, che conduce (in qualità di proprietario, comproprietario, affittuario) vigneti coltivati con varietà di uve da vino idonee alla coltivazione nel territorio regionale.

Il conduttore non proprietario della superficie vitata per la quale viene presentata la domanda di aiuto allega alla stessa il consenso alla misura sottoscritto dal proprietario. Il conduttore non proprietario deve dimostrare, attraverso regolare atto o contratto, il possesso del fondo, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di aiuto e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione alla misura.

E' condizione essenziale che i conduttori richiedenti siano in possesso della dichiarazione di superfici vitate (mod. B1 AGEA) e abbiano provveduto a costituire correttamente il proprio *Fascicolo Aziendale* presso i Centri di Assistenza Aziendale CAA autorizzati, procedendo ove necessario al loro aggiornamento.

6. DESCRIZIONE DELLA MISURA

La vendemmia verde consiste nella distruzione totale o nell'eliminazione totale dei grappoli non ancora giunti a maturazione e comunque entro il periodo normale dell'invaiatura nella zona considerata, riducendo a zero la resa dell'unità vitata interessata.

La mancata raccolta, ossia il fatto di lasciare sulla pianta uva che potrebbe essere commercializzata al termine del normale ciclo di produzione, non è considerata vendemmia verde.

6

La vendemmia verde potrà essere effettuata con metodo manuale che, anche se più costoso, garantisce risultati più soddisfacenti ed uno scarso impatto ambientale. Non sono esclusi metodi meccanici e chimici sempreché assolvano alla totale distruzione dei grappoli.

La misura risponde agli obiettivi di mantenimento dell'equilibrio tra offerta e domanda sul mercato vitivinicolo, eliminando le eccedenze, nel rispetto del valore paesaggistico e delle tradizioni culturali del territorio, evitando le crisi di mercato che negli ultimi anni, in Regione Campania, hanno interessato in particolare la provincia di Benevento.

Il sostegno a favore della vendemmia verde consiste nell'erogazione di una compensazione sotto forma di pagamento forfettario per ettaro che non supera il 50% della somma dei costi diretti della distruzione o dell'eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa a tale distruzione o eliminazione.

6.1 CONDIZIONI DI ATTUAZIONE

La superficie minima per l'accesso alla misura della vendemmia verde, tenuto conto delle caratteristiche strutturali della media delle aziende vitivinicole regionali, è pari ad 0,3 ettari.

E' ammessa deroga per le isole e le zone costiere ovvero per le aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini D.O.C., Costa d'Amalfi, Vesuvio, Campi Flegrei e Penisola Sorrentina dove la superficie minima di intervento è di 2500 mq.

La superficie massima che può accedere alla misura è pari a 20 ettari.

La stessa unità vitata non può essere ammessa all'aiuto previsto per la vendemmia verde per due campagne consecutive.

Sono ammesse a partecipare alla misura della vendemmia verde le unità vitate impiantate da almeno quattro campagne vitivinicole precedenti alla data di presentazione della domanda (dalla campagna 2006/2007).

Sono ammesse tutte le varietà di uva da vino classificate dalla Regione in conformità all'accordo 25 luglio 2002 tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, con priorità per le varietà di uve di aglianico, falanghina, piedirosso, trebbiano, sangiovese e malvasia, cui sarà assegnato un punteggio di 5 punti.

Possono beneficiare dell'aiuto previsto per la misura, ai sensi dell'articolo 12, punto 1a) del Reg. CE n. 555/2008, i produttori che rispettano le norme sulla condizionalità e si impegnano a mantenere il vigneto in buone condizioni vegetative almeno l'anno successivo alla pratica della vendemmia verde sempreché, per tale vigneto, non sia previsto l'espianto.

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

E' condizione essenziale che ciascun soggetto beneficiario di contributi, aiuti e premi comunitari, nazionali e regionali sia censito all'interno dell'Anagrafe delle aziende agricole attraverso il Fascicolo aziendale costituito ai sensi del D.P.R. 503/1999 e del D.Lgs. 99/2004.

La costituzione del Fascicolo aziendale consente la visione globale dell'azienda come insieme delle unità produttive gestite dall'agricoltore e si inquadra nel contesto della semplificazione della documentazione amministrativa, il cui fine è quello di "snellire" i procedimenti di controllo connessi all'erogazione dei pagamenti.

L'avvenuta costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale nonché la corrispondenza tra i dati riferiti alle superfici dei vigneti interessate all'aiuto indicate in domanda con quelli presenti sia nel medesimo Fascicolo aziendale sia con quelli presenti nella Dichiarazione di Superfici Vitate, resa ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 26 luglio 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, rappresenta condizione indispensabile al fine dell'istruttoria della domanda presentata.

Nella costituzione del suddetto fascicolo aziendale, il beneficiario dovrà necessariamente indicare le proprie coordinate bancarie (IBAN) ai fini dell'accreditamento degli importi da erogare a titolo di aiuto comunitario. Al riguardo si rappresenta che dal 2010 AGEA attua un controllo sistematico sui codici IBAN indicati dai produttori nelle domande di pagamento, al fine di verificare la reale esistenza del codice IBAN nel circuito interbancario e la coerenza dello stesso con il soggetto indicato nella domanda di pagamento stessa. Si evidenzia che l'intestatario del codice IBAN deve sempre corrispondere con il beneficiario indicato nella domanda di pagamento (la cointestazione del conto è ammissibile).

La domanda di adesione alla misura della vendemmia verde va presentata esclusivamente, tramite le procedure informatiche predisposte dall'OP AGEA Organismo Pagatore, presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) o presso la Regione dove è detenuto il fascicolo aziendale.

Esse possono essere presentate a decorrere dal 28 marzo 2011 e devono essere confermate, sempre informaticamente, dal 16 aprile e fino al 15 maggio 2011 sul modello predisposto da AGEA secondo le modalità e le procedure che saranno definite dall'organismo pagatore. Le domande presentate dopo il 15 maggio 2011 non saranno prese in considerazione ai fini dell'aiuto comunitario. Nel caso il termine di presentazione delle domande del 15 maggio 2011 ricade in un giorno festivo, tale termine è prorogato al primo giorno feriale successivo al 15 maggio 2011.

La domanda deve contenere almeno:

- l'indicazione dell' unità vitata:
- la varietà di vite coltivata e la categoria di vino dalla stessa ottenuto;
- la resa media;
- la dichiarazione di non aver usufruito degli aiuti previsti per la misura nella campagna precedente per la stessa unità vitata;
- la dichiarazione dell'eventuale adesione alla misura agroambientale 214 del PSR (azioni 1 e 2);

8

la dichiarazione che il vigneto è regolare ed è stato piantato dopo il 1°agosto 2006.

Nel caso fosse necessario, e in base ai controlli procedimentali, il Settore IPA provvederà a formare una graduatoria regionale delle istanze ammesse che sarà trasmessa ai singoli STAPA-CePICA per le comunicazioni ai beneficiari, pubblicata sul sito internet www.agricoltura.regione.campania.it, unitamente all'elenco delle istanze non ammissibili con indicazione della motivazione del non accoglimento.

Alle Ditte escluse dalla graduatoria, i singoli STAPA-CePICA competenti per territorio provvederanno a comunicare l'esito dell'istruttoria e le motivazioni del non accoglimento.

Al momento della presentazione della domanda al CAA, il soggetto richiedente deve avere proceduto agli eventuali aggiornamenti ed allineamenti del Fascicolo Aziendale (sezione schedario viticolo) con i dati contenuti nella dichiarazione di superficie vitata (mod. B1 AGEA).

Le operazioni di vendemmia verde di cui al paragrafo 6 dovranno essere effettuate nel periodo compreso tra il 20 maggio ed il 15 giugno 2011, comunicando al Settore IPA e, per conoscenza allo STAPA-CePICA competente, l'avvenuta effettuazione entro il 15 giugno 2011.

Nel caso il sopralluogo, effettuato da AGEA su tutte le unità Vitate richieste dal beneficiario, rilevi la parziale o mancata operazione della vendemmia verde, l'aiuto comunitario non sarà erogato.

8. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di adesione, pervenute entro il termine stabilito al precedente paragrafo 7, saranno valutate sulla base dei seguenti parametri:

- Le domande di aiuto per le superfici ricadenti nelle zone escluse dall'applicazione del regime di premi all'estirpazione (di cui all'Allegato 2), in conformità all'articolo 85 duovicies del regolamento (CE) 1234/2007, saranno ritenute ammissibili con priorità assoluta.
- 2) Per le domande non rientranti nelle zone escluse dall'estirpazione, le priorità per la formazione della graduatoria sono di seguito indicate:

Descrizione Priorità riconosciuta	Punteggio
Aiuto richiesto per la superficie vitata totale aziendale e comunque fino a 20 ettari	10
Aiuto richiesto per superficie vitata aziendale sottoposta parzialmente a vendemmia verde (solo determinate U.V.)	5
Varietà di uve di aglianico, falanghina, piedirosso, trebbiano, malvasia, sangiovese	5

3) A parità di punteggio viene data precedenza in graduatoria alle domande che siano state presentate dalle donne. In caso di ulteriore parità, viene premiata l'età anagrafica inferiore. Nel caso in cui il richiedente sia una società di persone o di capitali, l'età anagrafica presa a riferimento è quella del legale rappresentante della società medesima.

Le superfici della Regione Campania escluse dal regime di premio all'estirpazione, già comprese nella macroarea del PSR 2007/2013 - aree urbanizzate a forte valenza paesaggistica naturale, riguardanti la Penisola Sorrentina, le Isole minori, la costiera Amalfitana e parte dei Campi Flegrei, sono quelle già comunicate dal Settore IPA al Ministero e all'AGEA con nota del 24 luglio 2008, prot. n. 652523, e agli STAPA-CePICA con nota del 11 agosto 2008, prot. n. 695587. Esse hanno priorità assoluta nella graduatoria delle superfici vitate da sottoporre a vendemmia verde.

9. PAGAMENTO DELL'AIUTO

Formano oggetto della misura le unità vitate che:

- a) sono coltivate con le varietà di uve da vino classificate dalla Regione in conformità all'accordo 25 luglio 2002 tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- b) sono in buone condizioni vegetative e rispondono ai requisiti prescritti all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) iii) del Reg. CE n. 555/2008;
- c) sono impiantate da almeno quattro campagne;
- d) hanno formato oggetto di dichiarazione di vendemmia almeno nella campagna precedente.

L'aiuto forfettario ad ettaro, di cui all'articolo 103 novodecies del Regolamento CE n. 1234/07, non può superare il 50% della somma dei costi diretti relativi all'eliminazione dei grappoli ovvero alla distruzione degli stessi ed alla conseguente perdita di reddito.

La perdita di reddito è data dalla resa media del vigneto per il prezzo medio delle uve e in particolare :

- la resa media viene calcolata a livello regionale per le due tipologie produttive (uve per vino a denominazioni di origine e uve per vino comune) tenendo conto delle dichiarazioni di raccolta delle ultime 5 campagne ad esclusione della campagna con resa più alta e di quella con resa più bassa;
- il prezzo medio delle uve viene calcolata a livello regionale per le due tipologie produttive (uve per vino a denominazioni di origine e uve per vino comune) sulla base dei prezzi rilevati nella campagna di riferimento da ISMEA ai fini della determinazione del valore delle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata ai sensi della normativa del Fondo di solidarietà nazionale. Il prezzo medio per tipologia è stato ottenuto ponderando i prezzi dei singoli vitigni più rappresentativi sulla base delle superfici realmente investite.

Sulla base di tale criterio il reddito medio stimato è il seguente:

Tipo di Uva	Prezzo medio €/q.le	Resa media q.le/ha	Reddito medio €/ha
Uva per vino comune	19, 72	88,00	1735,36
Uva per vini a I.G.T.	38,20	98,00	3743,6
Uva per vini a D.O.	70,94	87,70	6.221, 43

Per quanto riguarda i costi diretti per la distruzione o eliminazione dei grappoli si tiene conto di un costo pari tra 8,00 e 9,00 €/q.le così come indicato nel Decreto Dipartimentale delle Politiche Europee ed Internazionali del 8 marzo 2010 n. 2862 .

Tipo di uva	Costo a q.le	Costo ad ettaro
Uva per vino da tavola	€ 8,00	€ 704,00
Uva per vino a IGT	€ 9,00	€ 882,00
Uva per vini a DO	€ 9,00	€ 789,00

Importo massimo del sostegno (50%)

Tipo di uva	Reddito medio ad ettaro €	Costo medio ad ettaro €	50% dell' importo massimo del sostegno ad ettaro e arrotondamento €
Uva per vino da tavola	1735,36	704,00	1.200,00
Uva per vino a IGT	3743,60	882,00	2.300,00
Uva per vino a DO	6.221,43	789,00	3.500,00

Gli aiuti sono erogati dall'Organismo pagatore competente (AGEA) direttamente ai produttori in regola con le norme comunitarie nazionali e regionali in materia di potenziale viticolo, sulla base della superficie definita in conformità all'articolo 75 del Regolamento CE n. 555/2008.

Nessun aiuto è erogato in caso di danno totale o parziale subito dal vigneto prima della data della vendemmia verde ed, in particolare, nel caso di calamità naturali, così come definite dal Regolamento CE n. 1857/2006. Analogamente, in caso di calamità naturale successiva all'effettuazione della vendemmia verde, nessuna compensazione finanziaria può essere erogata sotto forma di assicurazione del raccolto per perdite subite dal produttore.

10. CONTROLLI

I controlli sulle superfici vitate oggetto di vendemmia verde, sono effettuate dall'Organismo pagatore o da suoi delegati, in base a modalità stabilite da Agea Coordinamento, sentite le Regioni interessate.

Il controllo deve, comunque, assicurare:

- a) i dati anagrafici del richiedente;
- b) la consistenza delle superfici provenienti dal fascicolo;
- c) la presenza della dichiarazione di raccolta dell'ultima campagna vitivinicola;
- d) l'esistenza del vigneto e l'effettiva coltivazione della/e unità oggetto della misura;
- e) la completa eliminazione o distruzione dei grappoli insistenti sull'unità vitata ammessa all'intervento:
- f) l'accertamento del metodo utilizzato;
- g)) ai fini della rendicontazione dell'aiuto forfettario i produttori presentano i giustificativi di spesa relativi ai costi sostenuti, dettagliando l'eventuale esecuzione dei lavori effettuati in economia.

I controlli preventivi di cui alla lettera e) sono effettuati su un campione di almeno il 5% anche mediante l'utilizzo di sistemi di telerilevamento nell'ambito del SIGC.

In caso di delega alle Regioni, i controlli di cui alle lettere a), d), e), f), g) vengono svolti dagli STAPA-CePICA competenti per territorio e avvengono in modo sistematico in loco e sono effettuati tra il 15 giugno ed il 31 luglio di ogni anno e, comunque, sono completati entro il periodo normale di invaiatura della zona considerata. I controlli in loco sono effettuati sul 100% delle domande ammesse.

Per quanto non riportato nel presente bando si rimanda alla regolamentazione comunitaria e nazionale vigente.

11- CONDIZIONALITA'

Ai sensi dell'art. 20 del Reg. (CE) n. 479/2008 il beneficiario è tenuto al rispetto degli impegni di condizionalità. Qualora venga accertato che gli agricoltori non hanno rispettato, nella loro azienda, i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 3 a 7 del Reg. (CE) n. 1782/2003 e l'inadempienza deriva da un'azione o da un'omissione imputabile direttamente all'agricoltore, l'importo del pagamento è ridotto o azzerato, parzialmente o totalmente, in funzione della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell'inadempienza e all'agricoltore è richiesto il rimborso dell'importo percepito, alle condizioni stabilite nei succitati articoli.

12 - DEMARCAZIONE CON PSR

Con nota del 4/11/2010 ref. Area 771279, la Commissione UE ha invitato la scrivente Amministrazione Regionale a rivedere i criteri di demarcazione di alcune misure del PSR 2007/2013 -es.: misura 214- con la misura della vendemmia verde.

Il finanziamento di eventuali operazioni del PSR che si dovessero sovrapporre con quelle relative al l'pilastro della PAC (vendemmia verde), infatti, comporta il non riconoscimento della spesa comunitaria.

Per tali motivi, nel caso per una annualità dovesse sovrapporsi la misura 214 - sottomisure a e b - con la misura della vendemmia verde, non verrà pagato al beneficiario l'aiuto

relativo alla misura 214, fermo restando l'obbligo del mantenimento degli impegni assunti per la medesima misura. L'anno successivo, sulle stesse unità vitate che non partecipano alla vendemmia verde, continuerà ad erogarsi l'aiuto per la misura 214.

13. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

L'AGEA –Ufficio monocratico, con nota del 19 gennaio 2011 n. 184 ha comunicato che provvederà ad inserire la clausola compromissoria in calce alle domande di pagamento nonché in tutti gli atti amministrativi che a qualunque titolo attivino un procedimento amministrativo di erogazione di aiuti comunitari.

Il contenuto di tale clausola è il seguente:

"Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20/12/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27/02/2007 e successive modificazioni e integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare".

Tutti i richiedenti i benefici per la misura vendemmia verde sono pertanto a conoscenza della clausola compromissoria di AGEA e del suo contenuto.

14. NORME FINALI

Le presenti disposizioni sono valide a decorrere dalla campagna 2010/2011 e fino alla campagna 2012/2013.

La misura della vendemmia verde si applica su tutto il territorio della regione Campania.

La graduatoria regionale di merito ha validità nell'ambito dell'esercizio finanziario cui si riferisce.

Eventuali risorse finanziarie, oltre quelle già assegnate a ciascuna Regione, che si dovessero rendere disponibili nell'ambito del PNS vino, possono consentire il pagamento delle domande non ammesse a liquidazione per esaurimento della dotazione finanziaria. In caso di esaurimento delle risorse finanziarie, l'eventuale pagamento nell'esercizio successivo è subordinato alle risorse finanziarie disponibili e al parere dell'AGEA Organismo Pagatore.